



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO:

T.A.S.I. - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PONTE Roberto	Presidente	Sì
2. GIRAUDDO Luca	Consigliere	Sì
3. BARBERO Fulvio	Consigliere	Sì
4. DALMASSO Rosanna	Consigliere	No
5. ARTUSIO Giuseppe	Consigliere	Sì
6. MORO Paolo	Consigliere	Sì
7. DALMASSO Fulvio	Consigliere	No
8. BARRA Deborah	Consigliere	Sì
9. TROVO' Paolo	Consigliere	Sì
10. ROVERA Cristina	Consigliere	No
11. MONGE Natale	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. Mondino Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PONTE Roberto, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza.

Il Presidente PONTE Roberto riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale comprensivo della disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 26 aprile 2014, successivamente modificato con deliberazione CC N. 17 del 30 luglio 2015;

Richiamato in particolare l'articolo 3 comma 4 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore nel caso in cui i due soggetti passivi non coincidano;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2015 con la quale vennero stabilite le aliquote TASI per l'anno 2015 esclusivamente per le due tipologie di fattispecie:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Dato atto che nella medesima delibera vennero azzerate le aliquote TASI di legge per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da abitazione principale e fabbricati rurali strumentali;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Richiamata la propria deliberazione n. 10 in data 30.03.2017, con la quale, per l'anno di imposta 2017, questo Comune ha confermato l'applicazione della TASI nella misura del uno per mille per l'unica fattispecie dei fabbricati rurali strumentali;

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2017 ammonta a € 7.291,00;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per

il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Considerato che tale blocco è stato prorogato anche per l'anno 2018 dall'art. 1 comma 37 lett. a) della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che per l'anno di imposta 2018 le aliquote TASI non possono essere aumentate;

Dato atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per singola fattispecie non può superare i limiti stabiliti dalla Legge;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2018 l'aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali e l'aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari abitative destinate ad abitazione principale accatatsate nelle categorie A1/A8/A9 (cosiddette "di lusso");

Stimato in €. 7.500,00 il gettito TASI 2018 derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Ritenuto, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento TASI art. 8, di dover individuare i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, e di stabilire pertanto che il gettito 2017 come sopra stimato sia destinato a coprire parzialmente la spesa prevista per illuminazione pubblica (voce di bilancio 2890/2004/2 importo stanziamento 78.000,00 €);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018;

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto l’art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare le aliquote della TASI e a individuare i servizi indivisibili finanziati da tale prelievo;

Visto infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile ed amministrativa rispettivamente da parte della responsabile del Settore Amministrativo, del responsabile del Settore Finanziario e del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 08 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2018, l'aliquota dell'1 per mille del Tributo servizi indivisibili ("TASI") per i FABBRICATI RURALI STRUMENTALI e del 2 per mille per le ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE accatastate nelle categorie A1/A8/A9 (cosiddette "di lusso");
- 2) di dare atto che tali aliquote, combinate con quelle stabilite in materia di IMU, non superano i limiti imposti dall'art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2015;
- 3) di stimare in €. 7.500,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 4) di stabilire che l'importo di €. 7.500,00 vada a finanziare in parte la spesa per illuminazione pubblica, prevista in € 78.000,00 nel Bilancio di Previsione 2018;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PONTE Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
dott. Mondino Dario